



COMUNE DI OLGIATE OLONA

Provincia di Varese

ORDINANZA N. 20/2024

**OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA
- LOTTA CONTRO INFESTAZIONE MUSCINA (MOSCHE).**

IL SINDACO

Premesso che:

- la lotta contro le mosche domestiche va condotta dai soggetti pubblici e privati, per le rispettive competenze, prioritariamente per mezzo di azioni di prevenzione e di bonifica dell'ambiente ed usando prodotti chimici disinfestanti, ad integrazione delle operazioni di igiene ambientale;
- il Comune garantisce la pulizia del suolo pubblico, la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la corretta gestione dei centri per la raccolta differenziata dei predetti rifiuti;

Attesa la necessità di predisporre misure cautelari tese ad azione di contenimento delle mosche domestiche nel territorio comunale e di dover provvedere, in via cautelativa, ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica;

Visto il vigente Regolamento Locale di Igiene;

Visto l'art. 50 del D.Lvo 18 Agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

PER GLI ASPETTI DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA

ORDINA

di osservare le seguenti disposizioni sul territorio comunale:

1. **I titolari di aziende zootecniche** sono tenuti a predisporre, all'inizio di ogni anno, un programma di provvedimenti di prevenzione e disinfestazione contro le mosche. Tale programma dovrà prevedere anche il posizionamento di idonee trappole a cattura lungo il perimetro aziendale.

I biocidi utilizzati dovranno essere preferibilmente con formulati a base di inibitori della crescita larvale.

I trattamenti effettuati devono essere annotati, a cura del titolare/conducente dell'azienda, su apposito registro (o in registri già in uso presso in azienda), in cui vanno indicati la data del trattamento, il nome commerciale del prodotto impiegato e le relative dosi di utilizzo. Nel caso in cui il servizio venga effettuato da ditta esterna, farà fede l'annotazione firmata in calce dall'operatore che ha eseguito l'intervento. Il registro dovrà essere predisposto dal titolare dell'attività con fogli numerati in modo progressivo ed esibito nell'immediatezza in caso di controllo degli organi di vigilanza; il registro deve essere conservato per almeno un anno dall'ultimo trattamento. Copia delle fatture relative agli acquisti dei prodotti impiegati



COMUNE DI OLGIATE OLONA

Provincia di Varese

per il contenimento delle infestazioni da mosche, ratti, ecc. devono essere conservate a cura del titolare insieme al registro dei trattamenti sopraccitato.

I titolari/conduttori stessi dovranno inoltre provvedere affinché:

- le lettiere degli allevamenti dovranno essere sottoposte ad adeguato trattamento con inibitori della crescita larvale di mosca prima di essere rimosse dall'interno dei capannoni. Copia delle ricevute d'acquisto dei prodotti impiegati per il contenimento delle infestazioni da mosche deve essere conservata come prova dell'avvenuto trattamento.
 - le operazioni di concimazione dei campi con sostanze organiche devono essere condotte in assenza di precipitazioni atmosferiche e, per quanto riguarda lo spandimento dei liquami zootecnici, l'osservanza dei periodi di divieto.
 - i liquidi e i reflui zootecnici utilizzati per la concimazione dei campi sia allo stato liquido che solido, devono essere interrati immediatamente dopo lo spandimento e comunque nella medesima giornata dello spandimento. Nei terreni vicini ai centri abitati, l'interramento delle deiezioni deve essere contestuale allo spandimento, e comunque deve essere completato entro le successive sei ore dall'inizio delle operazioni di spandimento. L'interramento deve avvenire tramite aratura.
 - nel caso in cui le case di abitazione siano vicine ai terreni, al fine di non far insorgere problemi igienico-sanitari, la concimazione si eseguirà dal 15 settembre al 15 maggio non oltre le ore 10 e non prima delle ore 16, dal 16 maggio al 14 settembre non oltre le ore 8 e non prima delle ore 19 o orari similari a seconda degli usi agricoli della zona, su indicazione, caso per caso, dell'Autorità Sanitaria. Nelle vicinanze dei centri abitati sono di regola vietati lunghi lanci durante la distribuzione delle deiezioni per evitare la diffusione degli odori, mentre è opportuno, compatibilmente con le tipologie colturali, l'impiego di attrezzature per l'interramento delle deiezioni che, oltre a migliorare l'efficacia della concimazione, elimina quasi totalmente la diffusione degli odori. È opportuno evitare lo spandimento nei periodi in cui le precipitazioni atmosferiche siano notevoli, soprattutto sui terreni con forte permeabilità, in presenza di una falda idrica poco profonda ed in vicinanza di pozzi.
 - le deiezioni solide siano collocate in apposite platee impermeabilizzate costruite a regola d'arte.
 - le pareti e i soffitti delle stalle e dei locali annessi siano annualmente imbiancate con idrato di calce.
 - i locali di allevamento e i locali annessi siano sottoposti ad una quotidiana e accurata pulizia.
2. **i proprietari di terreni agricoli** facenti parte e non, delle aziende zootecniche ed agricole ubicate nel territorio comunale, hanno il divieto di mantenere sui campi cumuli di effluenti zootecnici, letame e sostanze organiche in generale, non sottoposte a trattamenti di stabilizzazione, e destinate alla concimazione di terreni. I cumuli temporanei di effluenti zootecnici e di sostanze organiche in genere non sottoposte a trattamenti di stabilizzazione, predisposti, in attesa della distribuzione sul terreno in zona agricola, dovranno essere collocati in apposite platee impermeabilizzate costruite a regola d'arte e non potranno permanere per più di due giorni senza essere coperti con idonei teli impermeabili, atti ad



COMUNE DI OLGIATE OLONA

Provincia di Varese

evitare, in tutte le condizioni, lo sviluppo di esalazioni maleodoranti e di insetti, nonché la produzione di liquami di sgrondo, in caso di precipitazioni. Qualora si rendesse necessario, al fine di evitare lo sviluppo di mosche o di altri infestanti, i cumuli andranno sottoposti ad adeguato trattamento disinfestante.

3. **i proprietari dei terreni incolti** dovranno provvedere alla periodica manutenzione, tenendo i terreni stessi sempre sgombri da immondizie, materiali putrescibili e da qualsiasi tipo di rifiuti, effettuando, se del caso, trattamenti di disinfestazione da mosche ed altri agenti infestanti;
4. **i titolari di depositi di rifiuti, materiali organici animali o vegetali** che possano costituire fonte di sviluppo di mosche, dovranno provvedere alla periodica pulizia dei terreni e dei locali ed adottare le misure atte ad impedire, per quanto possibile, lo sviluppo degli insetti infestanti, effettuando, se del caso, dei trattamenti di disinfestazione da mosche ad altri agenti infestanti;

A V V E R T E

Quando non sia espressamente e diversamente disposto da altre norme e non costituisca reato, chiunque commette una violazione della presente Ordinanza, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00 (art.7bis del D.Lvo 18 Agosto 2000 n. 267)

Chiunque impedisca e/o ostacoli l'effettuazione degli atti di accertamento di cui all'art. 13 della legge n.689/1981 (assunzione di informazioni, raccolta di dati, svolgimento di ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, verifica della presenza di animali in autoveicoli e/o detenuti in altri mezzi) ove gli incaricati della vigilanza ritengano necessario effettuare accertamenti per presunte violazioni al presente ordinanza, è soggetto, fatta salva l'applicazione della legge penale, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.

Ai sensi dell'articolo 16 della Legge n.689/1981, è ammesso il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il trasgressore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione. Nei casi di mancato pagamento in misura ridotta entro i termini sopra indicati, la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria viene fissata facendo riferimento all'art. 11 della Legge n.689/1981.

L'Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art.17 della Legge n.689/81 e a decidere, ai sensi dell'art.18 della medesima Legge n.689/81, sulle memorie difensive eventualmente presentate dal trasgressore entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di accertamento infrazione delle norme della presente ordinanza, viene individuata nel Segretario generale del Comune di Olgiate Olona.

Tutti gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente ordinanza, dovranno essere acquisiti al bilancio comunale e destinati per attività inerenti la lotta e contrasto alla infestazione muscina.



COMUNE DI OLGIATE OLONA

Provincia di Varese

DISPONE

che il Comando di Polizia Locale del Comune di Olgiate Olona e i competenti Uffici di ATS Insubria – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, ciascuno per le proprie competenze, siano incaricati di vigilare sulla esecuzione della presente Ordinanza ed assicurarne il rispetto nei modi e nelle forme di Legge:

INFORMA

che la presente Ordinanza viene resa di pubblico dominio mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito Internet del Comune di Olgiate Olona nelle forme di Legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di 60 giorni con le modalità di cui al D.Lgs 2/7/2010 n.104, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.1199.

Il presente provvedimento viene trasmesso, per gli adempimenti di competenza:

- al Comando di Polizia Locale del Comune di Olgiate Olona;
- all'A.T.S. Insubria Varese: protocollo@pec.ats-insubria.it.

Il presente provvedimento sostituisce e revoca qualsiasi altra ordinanza trattante la medesima materia.

Olgiate Olona, lì 16 febbraio 2024



IL SINDACO

Dr. Giovanni Montano

Ai sensi delle disposizioni del Capo III della Legge 07.08.1990, n. 241 si comunica che l'Ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Ecologia presso il quale è possibile prendere visione degli atti relativi al procedimento ed inoltre il Responsabile del procedimento è l'Arch. Marco Cerana.